

**CONGEDO PARENTALE DEI LAVORATORI DIPENDENTI/ISCRITTI ALLA GESTIONE SEPARATA E
CONGEDO FACOLTATIVO DEL PADRE
ISTRUZIONI INPS PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE**

Il decreto legislativo 30/6/2022 n. 105, pubblicato nella «Gazzetta Ufficiale» 29/7/2022 n. 176 e in vigore dal 13 agosto u.s. (CONFIMI ROMAGNA NEWS nn. 31 e 32 del 2022), nel dare attuazione alla Direttiva (UE) 2019/1158, al fine di conciliare l'attività lavorativa e la vita privata per i genitori e i prestatori di assistenza, nonché di conseguire la condivisione delle responsabilità di cura tra uomini e donne e la parità di genere in ambito lavorativo e familiare, ha introdotto alcune novità normative in materia di maternità, paternità e congedo parentale; l'INPS pertanto:

- 1) con il messaggio n. 3066/2022 (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 31/2022) e la circolare n. 122/2022 (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 39/2022), ha fornito indicazioni in materia, tra cui la possibilità, nelle more degli aggiornamenti procedurali, di fruire dei citati congedi parentali, con richiesta al proprio datore di lavoro/committente e regolarizzando - dove previsto - successivamente al godimento mediante presentazione della domanda telematica all'Istituto;
- 2) con il messaggio 8/11/2022 n. 4025, ha:
 - comunicato «**il completamento degli aggiornamenti procedurali relativi alla presentazione telematica della domanda di congedo parentale delle lavoratrici e dei lavoratori dipendenti del settore privato** e degli iscritti alla Gestione separata, secondo le novità legislative in argomento.»
 - rappresentato quanto segue:
 - le domande di congedo parentale dei dipendenti e degli iscritti alla Gestione separata possono riguardare anche periodi di astensione precedenti alla data di presentazione della domanda stessa, purché relativi a periodi di astensione fruiti tra il 13 agosto 2022 e l'8 novembre 2022. Per i periodi di congedo parentale successivi all'8 novembre 2022, le domande devono essere presentate, come di consueto, prima dell'inizio del periodo di fruizione o, al massimo, il giorno stesso;
 - per i periodi di congedo a partire dal 13 agosto 2022, le domande telematiche già presentate prima dell'aggiornamento procedurale saranno considerate valide, senza che sia necessario presentare una nuova domanda;
 - per quanto riguarda il congedo facoltativo del padre di cui all'art. 4, comma 24, lettera a), della legge n. 92/2012 ^[1], la procedura di domanda per i pagamenti diretti dell'indennità consente la presentazione di domande per giorni di congedo fruiti prima del 13 agosto 2022;
 - con successivo provvedimento «sarà data comunicazione circa il rilascio delle implementazioni informatiche che interessano il congedo parentale dei lavoratori autonomi, l'indennità anticipata di maternità delle lavoratrici autonome e il congedo di paternità obbligatorio a pagamento diretto. Fino a tale comunicazione, i lavoratori interessati potranno fruire delle relative tutele, regolarizzando successivamente la fruizione mediante presentazione della domanda telematica all'INPS.»

[1] Art. 4, comma 24, lett. a) della legge n. 92/2012

24. Al fine di sostenere la genitorialità, promuovendo una cultura di maggiore condivisione dei compiti di cura dei figli all'interno della coppia e per favorire la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, in via sperimentale per gli anni 2013-2015:

a) il padre lavoratore dipendente, entro i cinque mesi dalla nascita del figlio, anche in caso di morte perinatale, ha l'obbligo di astenersi dal lavoro per un periodo di un giorno. Entro il medesimo periodo, il padre lavoratore dipendente può astenersi per un ulteriore periodo di due giorni, anche continuativi, previo accordo con la madre e in sua sostituzione in relazione al periodo di astensione obbligatoria spettante a quest'ultima. In tale ultima ipotesi, per il periodo di due giorni goduto in sostituzione della madre è riconosciuta un'indennità giornaliera a carico dell'INPS pari al 100 per cento della retribuzione e per il restante giorno in aggiunta all'obbligo di astensione della madre è riconosciuta un'indennità pari al 100 per cento della retribuzione. Il padre lavoratore è tenuto a fornire preventiva comunicazione in forma scritta al datore di lavoro dei giorni prescelti per astenersi dal lavoro almeno quindici giorni prima dei medesimi. All'onere derivante dalla presente lettera, valutato in 78 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015, si provvede, quanto a 65 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 24, comma 27, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e, quanto a 13 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013-2015, ai sensi del comma 69 del presente articolo;